



COMUNE DI BREGANZE
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. _____ DEL _____
ENTRATA IN VIGORE 1° GENNAIO 2014

PREMESSA

L'Imposta Unica Comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, **si compone**:

- 1) **dell'imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (non accatastate in cat. A/1 A/8 e A/9) e per la quale rimane in vigore il regolamento approvato con delibera di C.C. n. 12 del 24.04.2012, come modificato con delibera n. 49 del 29.11.2012;
- 2) di una componente riferita ai servizi, che si articola **nel tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili;
- 3) **della tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

INDICE

- **CAPITOLO 1**
Disciplina generale
(imposta unica comunale) **IUC**

- **CAPITOLO 2**
Regolamento componente
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi
al servizio di gestione dei Rifiuti) **TARI**

- **CAPITOLO 3**
Regolamento componente
(tariffa sui servizi indivisibili) **TASI**
 - **ALLEGATO A) ALIQUOTE IMU**
 - **ALLEGATO B) ALIQUOTE TASI**

- **ART. 1 (DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC")**
- **ART. 2 (TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE "IUC")**
- **ART. 3 (DICHIARAZIONI)**
- **ART. 4 (MODALITA' DI VERSAMENTO)**
- **ART. 5 (SCADENZE DI VERSAMENTO)**
- **ART. 6 (INVIO MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE
COMPILATI)**
- **ART. 7 (RISCOSSIONE)**
- **ART. 8 (FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO)**
- **ART. 9 (ACCERTAMENTO)**

Art. 1

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC"**, comprendente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni tariffarie;
- 4) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività si svolge;

b) per quanto riguarda la TASI:

l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 2

TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione :

a) le tariffe della TARI :

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

b) le aliquote della TASI :

in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

c) le aliquote della Tasi e dell'IMU, di cui agli allegati A) e B) al presente regolamento, possono venire modificate annualmente dal Consiglio Comunale.

ART.3

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC **entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo**. Nel caso di occupazione tra più utenti di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito

nella disciplina TARI e TASI. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità

immobiliari a destinazione ordinaria **devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali**, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 4 (MODALITA' DI VERSAMENTO)

1. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

ART. 5 (SCADENZE DI VERSAMENTO)

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, con le medesime scadenze previste per l'IMU;

2. Il versamento della TARI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, con scadenza Luglio e Settembre;

4. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

ART. 7 RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune

ART. 8 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 9 (ACCERTAMENTO)

- 1.** In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 2.** In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 3.** In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4.** In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 5.** In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 6.** Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 7.** Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

CAPITOLO 2
Regolamento componente “TARI”
Tributo diretto alla copertura dei costi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 Soppressione della Tariffa igiene Ambientale (TIA)
- Articolo 3 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
- Articolo 4 Soggetto attivo
- Articolo 5 Soggetto passivo
- Articolo 6 Esclusioni
- Articolo 7 Funzionario responsabile
- Articolo 8 Sanzioni ed Interessi

CAPO II – TARIFFA SUI RIFIUTI

- Articolo 9 Commisurazione del tributo
- Articolo 10 Determinazione della tariffa
- Articolo 11 Articolazione della tariffa
- Articolo 12 Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche
- Articolo 13 Numero di persone occupanti i locali
- Articolo 14 Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche
- Articolo 15 Determinazione della parte variabile della tariffa rifiuti
- Articolo 16 Superficie utile
- Articolo 17 Agevolazioni e riduzioni
- Articolo 18 Dichiarazione, Cessazione e variazione
- Articolo . 19 Manifestazioni ed eventi
- Articolo 20 Bollettazione e Riscossione
- Articolo 21 Tariffa giornaliera di smaltimento su aree pubbliche

CAPO III – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 24 Tributo Provinciale
- Articolo 25 Disposizioni finali
- Articolo 26 Norma di rinvio ed abrogazioni di disposizioni di legge
- Articolo 27 Entrata in Vigore

CAPO I – Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento istituisce con decorrenza 1° gennaio 2014 il tributo comunale sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 1 comma 440 della Legge di Stabilità 2014;

Articolo 2 Soppressione della Tariffa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)

A partire dal 01.01.2014 viene soppressa la tariffa per la gestione dei rifiuti e dei servizi - TARES - che regolava il pagamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilati ai sensi dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011.

Articolo 3 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito nel Comune di Breganze il tributo comunale sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e delle conseguenti delibere regolamentari dell'ente, avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è determinata annualmente dal Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, si intendono confermati gli ultimi valori deliberati.
3. L'obbligazione tributaria concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno della presentazione all'ufficio tributi della denuncia di inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree, in caso di omessa dichiarazione l'ufficio si avvarrà dei dati desunti dai registri anagrafici e altra documentazione utile, e perdura sino al giorno in cui il

contribuente presenta denuncia di cessazione. Nel caso di omessa presentazione della denuncia di cessazione l'ufficio continuerà ad addebitare i costi del servizio fino a che non riceva notizia del subentro nell'unità immobiliare di altra utenza.

4. Il versamento del tributo comunale avviene in due rate annue con scadenza il 31 luglio ed il 31 ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato, direttamente al comune. E' concessa la possibilità di versamento del tributo in un'unica rata annuale entro la prima data di scadenza.
5. Ai sensi dell'art 23 del regolamento Generale delle entrate dell'ente, non si procede ad alcun versamento da parte del contribuente né a rimborsi da parte del comune qualora l'importo relativo al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sia inferiore ad Euro 10,00 per anno solare d'imposta, salvo il caso previsto dall'art. 21 Comma 2 del presente regolamento.

Articolo 4

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 5

Soggetto passivo

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti sul territorio comunale.
2. A tal fine l'arredo e l'attivazione di due utenze dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile finché queste condizioni permangono. Anche in mancanza di tali presupposti, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
3. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, se e in quanto tassabili, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 6

Esclusioni

Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non dichiarati assimilati agli urbani dal Comune, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

1. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili, non allacciate ai servizi pubblici a rete.

2. I locali di proprietà del Comune di Breganze, fatta salva la possibilità da parte dello stesso di applicare la tariffa a quelli non utilizzati in proprio ma dati in gestione a terzi.

3. Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 7

Funzionario responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e

disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 8

Sanzioni ed Interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Trovano applicazione le cause di esclusione di cui allo articolo 6 del D.Lgs. n. 472/97.

CAPO II – TARIFFA SUI RIFIUTI

Articolo 9

Commisurazione del tributo

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. n. 158/1999;

2. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1+IP_n - X_n) + C_{kn}$$

ΣT = totale entrate tariffarie

n = anno di riferimento

CG = Costi gestione rsu (indifferenziati + differenziati)

CC = Costi comuni

n-1 = anno precedente

IP = inflazione programmata

X = recupero produttività

CK = Costi d'uso del capitale

Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia minore dei costi del servizio la parte che difetta è addebitata al successivo esercizio nella parte fissa.

Articolo 10

Determinazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione e ciò in conformità a quanto indicato dall'allegato 2 al DPR 158 del 1999, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 nr 36;

2 . La parte fissa copre la quota di costo determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio. Dovrà tendere a coprire in particolare i costi dei rifiuti "a domanda collettiva" (spazzamento e rifiuti esterni; investimenti per opere, ammortamenti degli investimenti in attrezzature ed impianti per la gestione di raccolta e trattamento del rifiuto differenziato), ed i costi di esercizio della quota di rifiuto da inviare a riciclaggio e recupero (che apportano un beneficio collettivo per il minor impatto economico e ambientale: costi per la realizzazione ecocentri, campagne informative, costi di consulenza, costi fissi e spese generali).

3. La parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, dovrà assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Questa quota andrà prevalentemente riferita ai costi di

smaltimento “a domanda individuale”, a partire da quelli che costituiscono il maggior costo economico e/o ambientale (rifiuti indifferenziati destinati alla discarica, rifiuto umido da inviare al compostaggio industriale, costi della raccolta del rifiuto umido e non riciclabile) allo scopo di offrire un incentivo economico al contenimento della produzione di rifiuti.

4. Le voci di costo del servizio da attribuire alle quote fisse e variabili della tariffa sono le seguenti:

TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + quota(CRT+CRD)

TV = CTS + CTR + quota(CRT +CRD)

TF = parte fissa tariffa

CSL = costi spazzamento e lavaggio (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)

CARC = costi accertamento e riscossione contenzioso (spese logistiche dell'ufficio tariffazione e del personale che segue la definizione della tariffa, il suo accertamento, il contenzioso e la riscossione –con le relative spese-)

CGG = costi generali di gestione (costi del personale comunale che segue organizzazione del servizio)

CCD = costi comuni diversi (costi di eventuali obiettori di coscienza utilizzati per il servizio o altro personale, quote di costi dei materiali e dei servizi di rete dettagliati (ad esempio) : elettricità, gas , acqua, pulizie, consumo materiali di cancelleria, fotocopie, costo del telefono, automezzi,: costi di bollo, carburante, assicurazione e manutenzione solo per la parte utilizzata dal servizio delle attività gestione dei rifiuti)

AC = altri costi (realizzazione ecocentri, campagne informative, costi di consulenza e in genere tutti i costi non compresi in raccolta, trasporto, recupero e smaltimento)

CK = costi uso del capitale (ammortamenti per gli investimenti dell'anno “n” relativi alla gestione dei rifiuti : impianti, mezzi, attrezzature e servizi, remunerazione del capitale nell'anno “n” calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli dello Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito : valore del capitale iniziale meno ammortamenti aumentato dei nuovi investimenti)

CRT = costi raccolta e trasporto (tutti i servizi compresi nel contratto d'appalto, assieme ad eventuale travaso e trasporto fuori bacino) in quota parte stabilita annualmente.

CRD = costi raccolta differenziata per materiale (costi per le singole filiere: costi di appalto o contratto di servizio e/o convenzioni con i gestori) in quota parte stabilita annualmente.

TV = parte variabile tariffa

CTS = costi trattamento e smaltimento (costi per discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)

CTR = costi di trattamento e riciclo (costi di trattamento e riciclo per umido e verde: costi di compostaggio ed eventuale altro trattamento o pre-trattamento; per le altre frazioni di rifiuti: costi del trattamento o ricavi della vendita).

CRT = costi raccolta e trasporto (tutti i servizi compresi nel contratto d'appalto, assieme ad eventuale travaso e trasporto fuori bacino) in quota parte stabilita annualmente.

5. Il Comune entro il 31 dicembre e comunque non oltre la data di approvazione del bilancio di previsione, in sede di determinazione delle tariffe, stabilisce:

a) la percentuale del CRT e CRD da coprire con la quota fissa in quanto non attribuibile a nessun soggetto passivo preciso e individuabile perché a tutta l'utenza che ne può fare richiesta, fino all'importo massimo del 100%;

b) nell'ambito della parte fissa, la percentuale dei costi da porre a carico delle utenze domestiche e quella a carico delle utenze non domestiche;

c) nell'ambito della parte variabile della tariffa, i costi da attribuire agli elementi di conferimento sui quali si basa l'attribuzione della parte variabile della tariffa e conseguente fissazione del prezzo unitario all'utenza dei sacchetti, per ogni tipologia e dimensione di frazione del rifiuto.

d) il Coefficiente Potenziale di produzione dei rifiuti per le utenze non domestiche entro i limiti minimi e massimi previsti nelle tabelle **3a** dell'allegato **1** al DPR 158/99 ..

e) la tariffa da applicare per il conferimento all'ecocentro dei beni durevoli.

6. Per le fasi del servizio date in appalto dal Comune, è fatto obbligo di fornire dalla ditta appaltatrice a richiesta del comune la ripartizione del costo dell'appalto nelle componenti di costo necessarie per la corretta determinazione della tariffa, nonché la predisposizione del progetto di piano finanziario, limitato alle fasi ricevute in appalto dal comune e tutti i dati in possesso della ditta appaltatrice per la predisposizione della relazione di accompagnamento del piano finanziario prevista dal comma 3 dell'articolo 8 del D.P.R. 158/1999.

7. La tariffa, sia per la parte fissa che per la parte variabile, è stabilita, con validità per l'intero anno solare, dal Comune di Breganze sulla base del piano finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della

produttività e della qualità del servizio forniti ed al tasso di inflazione programmato, ed è applicata e riscossa dal Comune di Breganze quale soggetto gestore del servizio, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

8. Il Comune di Breganze deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, si intendono confermati gli ultimi valori deliberati.
9. Eventuali minori entrate rispetto alle entrate tariffarie complessive previste dal piano finanziario registrate nell'anno di riferimento, saranno poste a carico delle entrate da introitare con la parte fissa della tariffa dal piano finanziario dell'anno successivo.
10. E' data facoltà, entro il 30 novembre dell'anno di competenza, all'organo competente di apportare variazioni alle parti fissa e variabile della tariffa in relazione a sopravvenute esigenze di copertura dei costi. Per la parte fissa ciò ha decorrenza dall'1.1. dell'anno di competenza, per la parte variabile dall'esecutività del provvedimento ai sensi dell'art 54 della Legge 388/2000¹.

Articolo 11

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica richiamate dall'apposito articolo 7 DPR 158/99.

¹ L'art 54 della Legge 388/2000 prevede la possibilità per i Comuni di modificare le tariffe e i prezzi non solo contestualmente al bilancio di previsione, ma anche nel corso dell'esercizio finanziario, con efficacia "ex nunc", qualora intervengano rilevanti incrementi nei costi del relativo servizio.

Articolo 12

Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche

1. Per la determinazione della parte fissa delle utenze domestiche le stesse sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

2. Per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (Categoria C1), la quota di costo del servizio da coprire è divisa per la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento, al fine di ottenere il costo unitario/base ponderato a mq. (Quf €/mq). Il costo unitario/base ponderato al metro quadrato (Quf) viene poi successivamente moltiplicato per il coefficiente di adattamento Ka, legato al numero dei componenti la convivenza della sottocategoria di riferimento, di cui alla tabella 1° dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, al fine di determinare, per ciascuna sottocategoria di riferimento, il costo unitario/base per la sottocategoria specifica. Tale valore verrà poi moltiplicato per la superficie tassabile dell'utenza domestica come sotto riportato:

SOTTOCATEGORIA	Numero componenti Nucleo Familiare	Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare
C 1/1	1	0,80
C 1 /2	2	0,94
C 1/3	3	1,05
C 1 /4	4	1,14
C 1/5	5	1,23
C 1/6	6 o più	1,30

3. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello rilevabile dai registri anagrafici alla data del *30 giugno di ciascun anno*, o, in mancanza, da quello dichiarato dal contribuente nella denuncia di inizio occupazione o da accertamenti d'ufficio. Ogni variazione al numero dei componenti il nucleo, dopo la suddetta data, avrà effetto dall'anno successivo;

4. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel

comune, mentre per quelle non residenti o per le case a disposizione, sarà inserito quanto dichiarato dal contribuente nella denuncia o quanto risulterà dagli accertamenti d'ufficio.

5. Per le utenze domestiche, non stabilmente attive, abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero per più di sei mesi all'anno, ai fini del calcolo della parte fissa, si fa riferimento alla sola superficie tassabile.

Articolo 13

Numero di persone occupanti i locali

1. Ai fini della applicazione della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici come specificato all'articolo 12 comma 3 del presente regolamento; da tale numero complessivo sono esclusi quei componenti che in maniera permanente risultano ricoverati presso case di cura o di riposo. Tale agevolazione è concessa su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione.
2. A tal fine si chiarisce che per nucleo familiare si intende il numero complessivo degli occupanti l'abitazione, anche se appartenenti a nuclei familiari anagraficamente distinti.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, gli stessi sono tenuti al pagamento della tariffa, calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, con vincolo di solidarietà.

Articolo 14

Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in base alle categorie di cui alla tabella 3a del DPR 158/99. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. Per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche, la quota di costo del servizio da coprire è divisa per la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione, al fine di ottenere il costo unitario/base ponderato a mq. Il costo unitario/base ponderato al metro quadrato (Qapf) viene successivamente moltiplicato per un coefficiente correttivo legato alla produttività specifica (KC) della attività, di cui alla tabella 3a dell'Allegato 1 del D:P.R. 158/1999, al fine di determinare, per ciascuna classe di attività, il costo unitario/base al metro quadrato per la categoria di riferimento. Di seguito tale valore sarà moltiplicato per la superficie tassabile dell'utenza non domestica.

3. Il coefficiente Kc di potenziale produzione dei rifiuti, è determinato annualmente dal Comune contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio. Il Comune opererà la scelta del Coefficiente potenziale di produzione Kc tra il minimo ed il massimo della tabella specificata poc'anzi e qui sotto riportata:

	Attività per comuni > 5000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione	
		Kc Minimo	Kc Massimo
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60
4	Distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51
7	a) Alberghi con ristorante	1,20	1,64
	b) Agriturismi con ristorante	1,20	1,64
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25
10	Ospedali	1,07	1,29
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	1,41
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80
15	Negozi particolari quali tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,86
16	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48
17	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03
18	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41
19	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92
20	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63
22	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63
23	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76
25	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29
27	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74
28	Discoteche, night club	1,04	1,91
29	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78
30	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92

4. Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le categorie previste dalle tabelle allegate al decreto di cui sopra, deve essere attribuita la categoria che più si avvicina, avendo riguardo alla qualità ed alla quantità di rifiuti prodotti sulle superfici tassabili. Nel caso di svolgimento di più attività, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie di destinazione.

5. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

6. Di norma l'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal comma precedente, viene effettuata con riferimento, al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.

7. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intese come unità immobiliari con diverso codice identificativo dell'unità immobiliare, generato sulla base dei relativi dati catastali.

Articolo 15

Determinazione della parte variabile della tariffa rifiuti

1. La quota variabile della tariffa deve essere attribuita in modo puntuale alla singola utenza, domestica e non, attraverso metodiche che sappiano attribuire i costi in modo trasparente ed oggettivo.

2. La copertura della parte variabile della tariffa avverrà tramite il pagamento dei sacchi necessari al conferimento del rifiuto secco non riciclabile e del rifiuto umido.

3. I sacchi sono reperibili anche presso i rivenditori commerciali autorizzati dal Comune in modo da garantire la più larga diffusione e accessibilità di acquisto. Forme alternative di rivendita dei sacchetti prepagati saranno valutate dall'ente in relazione alla sostenibilità dei costi o ad una riorganizzazione del servizio.

4. I prezzi dei sacchi sono determinati partendo dal costo del servizio da ripartire sulla parte variabile, diviso per il numero dei conferimenti ipoteticamente calcolati per singola categoria di utenza ed in relazione al Totale dei Kg di rifiuto smaltiti per ciascuna frazione umida e secco. Il prezzo dei sacchetti sarà comprensivo anche del costo fisico/industriale del sacchetto (comprensivo di IVA) ed un eventuale corrispettivo/aggio per la disponibilità degli operatori commerciali autorizzati dal Comune alla distribuzione dei sacchetti, accordato dall'Amministrazione Comunale.

5. Le confezioni dei sacchi possono essere da 10 o multipli di 10 sia per la frazione secca che umida.

Il prezzo delle singole confezioni sarà quantificato sulla base del prezzo unitario dei sacchi contenuti.

6. Il Comune di Breganze, con provvedimento del responsabile del servizio su indirizzo dell'ente, può consentire il conferimento dei soli pannolini o supporti sanitari con sacchetti diversi o in nylon utilizzando esclusivamente i bidoncini da litri 240 bianchi posti nelle isole ecologiche

7. Il Comune di Breganze può autorizzare il conferimento al servizio, per la frazione secca residua della parte variabile, anche attraverso l'utilizzo di sacchetti diversi da quelli attualmente messi in uso purché, la richiesta, che deve essere scritta, inoltrata dagli interessati, sia adeguatamente motivata e giustificata. L'autorizzazione deve avvenire a seguito di provvedimento del responsabile del Servizio ed è riservata a favore di particolari utenze (Case di Riposo – case di cura o simili). Il responsabile del Servizio avrà cura di indicare nel provvedimento la modalità alternativa scelta che l'utente dovrà applicare (esempio etichette adesive o altro..).”.

Articolo 16

Superficie utile

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato

verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani insistenti interamente prevalentemente nel territorio del comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno due utenze attive ai servizi di rete (acqua, luce e gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente assentito .

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n 138.
4. Per le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale, la superficie assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile.
5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1.5mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. ove non si abbia di regola, presenza umana. Le scale interne sono considerate solo per proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la fruizione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
7. Non sono altresì soggetti a tariffa e quindi non si computano:
 - a) le superfici dei locali e delle aree destinate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, competitive ed amatoriali, riservate ai praticanti, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate a servizi;

b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

8. Per gli immobili già denunciati, il Comune/Gestore modifica d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati in proprio possesso, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio.

9. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati, intestatari della partita catastale, provvedono, su richiesta del gestore, a presentare all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D. M. 19 aprile 1994, n. 701, del Ministero delle Finanze, per l'eventuale conseguente modifica della consistenza di riferimento.

10. Alle unità immobiliari adibite a civili abitazioni in cui sia svolta una attività economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 17

Agevolazioni e riduzioni

1. La tariffa è ridotta attraverso l'abbattimento della quota fissa per:

- a) Le superfici delle strutture residenziali di servizi socio – sanitari (Case di Cura e Riposo, Comunità Terapeutiche, case Famiglia ecc) limitatamente ai locali nei quali viene svolta l'attività residenziale.
- b) Le superfici di edifici o loro parti od aree adibite al culto, ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo, o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

2. Al fine del diritto occorrerà presentare all'ufficio tributi apposita richiesta, autocertificante la condizione suesposta. L'ufficio valuterà la richiesta e provvederà a rispondere entro 60gg (sessanta giorni) per l'accoglimento. In caso di diniego, lo stesso deve essere motivato.

3 Le agevolazioni e riduzioni suddette hanno effetto dall'anno successivo a quello di presentazioni della richiesta di cui al punto precedente.

4. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

5. Il Comune di Breganze assicura le dovute agevolazioni o riduzioni, alla parte variabile della tariffa, per chi produce meno rifiuti o mette in atto comportamenti virtuosi, come ad esempio il compostaggio domestico o utente unico occupante.

Le predette agevolazioni e riduzioni si concretizzano attraverso il minor consumo del servizio (minore acquisto di sacchetti prepagati frazione secca ed umida) e quindi in una agevolazione immediata dovuta alla minor produzione di rifiuti che si traduce in un minor acquisto di sacchetti.

Articolo 18

Dichiarazione, Cessazione e variazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 5 del presente Regolamento.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. La dichiarazione, redatta sugli appositi moduli predisposti dall'Ufficio tributi, deve essere presentata entro 30 giorni dall'evento che dà origine alla variazione degli elementi quantitativi del tributo ed ha effetto dalla data di iscrizione anagrafica o, in mancanza, dalla data indicata dal contribuente nella denuncia di inizio occupazione.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze domestiche**:

- a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta,
- b) il codice fiscale,
- c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione,
- d) i dati identificativi del proprietario dell'immobile (nel caso di locazione o comodato d'uso),
- e) i dati identificativi dei precedenti occupanti l'immobile.
- f) le coordinate catastali dell'immobile (Foglio, mappale e sub)

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze non domestiche**:

- a) l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
- b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale),
- c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
- d) le coordinate catastali dell'immobile (Foglio, mappale e sub)

5.La dichiarazione può essere presentata al Comune nei seguenti modi:

- a. direttamente presso l'ufficio tributi
- b. spedita per posta, con fotocopia della carta di identità del dichiarante;
- c. spedita via fax, con fotocopia della carta di identità del dichiarante;
- d. spedita a mezzo posta elettronica, con scansione del documento firmato e fotocopia della carta di identità del dichiarante o altro documento di identità. La copia della carta di identità o di altro documento di identità non sono necessari nel caso di invio tramite posta certificata (PEC) o in caso di utilizzo di firma digitale;
- e. spedita attraverso altri sistemi adottati dal gestore.

6.La dichiarazione, debitamente compilata e firmata, ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie

e destinazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

7. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

8. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione all'Ufficio Tributi del Comune di Breganze appena intervenuta e comunque entro 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi. La denuncia di cessazione ha effetto dal giorno della presentazione della denuncia di cessazione. In caso di omessa presentazione, l'ufficio continuerà ad emettere la relativa bolletta, sempreché non venga a conoscenza di un subentro nella medesima unità immobiliare.

9. E' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Demografica di comunicare a cadenza mensile ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc. all'Ufficio Tributi del Comune di Breganze.

10. E' fatto obbligo agli uffici del commercio del Comune di Breganze, di comunicare a cadenza mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione all'Ufficio Tributi del Comune di Breganze.

11. E' fatto obbligo ai gestori di pubblici servizi (gas, acqua etc.) di comunicare, su richiesta dell'ente, gli allacciamenti di utenze, con specifica evidenziazione delle utenze riguardanti le seconde case e prima del rilascio del contratto, all'Ufficio Tributi del Comune di Breganze.

12. Il Comune di Breganze potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emessi dagli uffici preposti di cui ai commi del presente articolo. In questo caso, il Comune di Breganze, comunicherà al soggetto interessato l'avvenuta variazione.

Articolo 19

Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti/convenzioni tra il promotore delle manifestazioni ed il Comune di Breganze, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detti contratti.

Articolo 20

Bollettazione e Riscossione

1. Per l'attività di riscossione della parte fissa della tariffa sui rifiuti, il Comune di Breganze può avvalersi delle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:
 - a) Bollettazione annuale unica con possibilità di pagamento in un'unica soluzione o in 2 (due) rate in maniera da agevolare i contribuenti tenuti al pagamento.
 - b) Il pagamento (delle bollette) va effettuato entro il termine di scadenza indicato e sarà emessa con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
 - c) Le bollette sono spedite alla residenza del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso.
2. La parte variabile della tariffa viene riscossa esclusivamente tramite i sacchetti prepagati, sia per le utenze domestiche che non domestiche direttamente o a mezzo di esercizi commerciali convenzionati o con forme alternative sempre previa valutazione dell'ente in relazione alla sostenibilità dei costi o ad una riorganizzazione del servizio.
3. Il contribuente versa il tributo comunale sui rifiuti direttamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato.

Articolo 21

Tariffa giornaliera di smaltimento su aree pubbliche

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di

uso pubblico, corrispondono il presente tributo in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, per la categoria d'uso corrispondente, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento. Si stabilisce comunque che il pagamento non può essere inferiore ad euro 5,00.

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

4. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

CAPO III – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24 Tributo Provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
2. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del Tributo provinciale di cui all'art 19 del D.Lgs. 504/92 riscosso con la periodicità stabilita, dal presente regolamento, per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nei tempi e modi che si riterranno più consoni anche in accordo con l'ente stesso.

Articolo 25

Disposizioni finali

1. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Rimangono valide, in quanto compatibili e fino a modificazione delle condizioni relative ai requisiti, le comunicazioni rese ai sensi del vigente regolamento per l'applicazione della tariffa per i rifiuti urbani.

Articolo 26

Norma di rinvio ed abrogazioni di disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014, del D.Lgs 201/2011 e, in via transitoria del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Articolo 27

Entrata in Vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2014 .

CAPITOLO 3

Regolamento componente “TASI”

(Tributo sui servizi indivisibili)

Articolo 1

Ai fini della disciplina della TASI si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni previste per l'IMU, approvate con Delibera di C.C. n. 12 del 24.04.2012 come modificate dalla Delibera di C.C. n. 49 del 29.11.2012.

Fatto salvo che:

- sono assoggettati alla TASI tutti gli immobili (tranne quelli del successivo punto), comprese le abitazioni principali non di lusso e i fabbricati rurali strumentali;
- non sono assoggettati al pagamento della TASI, perché con aliquota ridotta pari allo 0,00 per mille, i seguenti immobili:
 - a) le aree edificabili di cui all'art. 4 del regolamento IMU;
 - b) gli immobili dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 8, comma 1, D.Lgs. 30/12/92 n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, Legge 23/12/96 n. 662);
 - c) Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili, non allacciate ai servizi pubblici a rete (art. 6 Co. 1 del regolamento TARI);
 - d) I terreni agricoli;
- non vengono applicate le detrazioni previste per l'IMU (salvo diversa previsione normativa statale).

Articolo 2

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, nella percentuale minima prevista dalla Legge per i primi e massima per i secondi (art. 1 comma 479 Legge di stabilità 2014, n. 147/2013).

Articolo 3

Il criterio di applicazione delle aliquote di cui all'allegato che segue, deve rispettare quanto disposto dall'art. 1 Comma 477 della Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013 che recita: “Il comune, con la medesima deliberazione, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. ...”.

Conseguentemente, le aliquote per la Tasi saranno applicate se ed in quanto dovute nel rispetto del comma precedente.

ALLEGATO A
ALIQUOTE IMU 2014

ALIQUOTA	TIPOLOGIA DI IMMOBILE	DETRAZIONI
10,6 per mille	Tutti gli immobili (ad esclusione delle abitazioni principali e relative pertinenze)	
6,00 per mille	Abitazioni principali classificate in cat. A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)	€ 200,00
4,00 per mille	Abitazioni principali e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)	€ 200,00
2,00 per mille	Fabbricati rurali strumentali (Esente per i comuni montani e parzialmente montani)	

ALLEGATO B
ALIQUOTE TASI 2014

ALIQUOTA	TIPOLOGIA DI IMMOBILE	DETRAZIONI
1,00 per mille	Tutti gli immobili (ad esclusione delle esenzioni previste dal regolamento)	
1,00 per mille	Abitazioni principali classificate in cat. A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)	Quelle eventualmente Previste dalla legislazione statale
2,00 per mille	Abitazioni principali e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)	Quelle eventualmente Previste dalla legislazione statale
1,00 per mille	Fabbricati rurali strumentali	
0,00 per mille	Aree Fabbricabili, Terreni Agricoli, Immobili dichiarati inagibili/inabitabili, Unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili, non allacciate ai servizi pubblici a rete	Aliquota ridotta

N.B.: le aliquote saranno applicate nel rispetto di quanto stabilito all'art. 3 del Regolamento per la Tasi.